



COMUNE DI TURATE

REGOLAMENTO ORTI URBANI

PREMESSA

Al fine di promuovere politiche volte a rafforzare i rapporti sociali e le forme di partecipazione alla vita del territorio, l'Amministrazione comunale di Turate intende destinare aree su cui realizzare, secondo quanto disposto dal presente Regolamento, il progetto "orti urbani" in favore dell'intera cittadinanza.

L'Amministrazione comunale, con specifico atto di Giunta, potrà riservare orti anche per iniziative didattiche o culturali, volte a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle tecniche di coltivazione nel rispetto dell'ambiente e per attività di educazione ambientale. Potrà altresì riservare orti da assegnare a particolari categorie di cittadini e che rientrino in particolari progetti di carattere sociale e socio-educativo.

Art. 1 Definizione

Si definisce "orto urbano" un appezzamento di terreno comunale, di proprietà o in affitto, destinato tramite disposizione dell'Amministrazione comunale, a finalità di coltivazione e a scopi di carattere sociale, ricreativo, terapeutico ed educativo.

Art. 2 Descrizione

1. Gli appezzamenti adibiti ad orto possono avere dimensioni variabili e sono debitamente perimetrati e dotati di rete idrica principale per l'irrigazione.
2. La delimitazione dei singoli orti non potrà essere in alcun modo modificata. La suddivisione delle aree viene determinata in via esclusiva dall'Amministrazione comunale e dall'Ufficio Tecnico di riferimento.
3. L'area individuata alla coltivazione di orti è dotata di un capanno prefabbricato destinato al deposito attrezzi, la cui struttura e la destinazione d'uso non potrà essere modificata.
4. Non sono consentite altre strutture oltre a quelle previste dall'Amministrazione Comunale. Sono accettate eventuali coperture tipo serra di altezza massima m. 1,80 o reti antigrandine, che devono essere comunque provvisorie e/o stagionali, ed altri accorgimenti strutturali, a condizione che siano in linea con le finalità di coltivazione.



COMUNE DI TURATE

Art. 3 Generalità

1. Ciascun orto comunale è assegnato in uso dall'Amministrazione comunale, mediante apposito atto di concessione agli aventi titolo, previa formazione di una graduatoria con le modalità indicate nel presente Regolamento.
2. La concessione è personale. Potrà essere assegnato un solo orto per nucleo familiare.
3. La durata della concessione è pari a 3 anni
4. Al nuovo bando di concessione, in prima pubblicazione, il cittadino assegnatario uscente, non può presentare domanda per la nuova assegnazione. Così come, i suoi conviventi, i parenti entro il secondo grado (figli e fratelli) e gli affini entro il secondo grado (suoceri, generi, nuore e cognati).
5. In seconda pubblicazione, ossia nel caso in cui il precedente bando di concessione vada deserto, o non copra il numero degli orti comunali disponibili, potranno essere presentate domande anche dai soggetti esclusi al comma precedente. L'eventuale seconda pubblicazione seguirà le medesime procedure e modalità previste dal presente regolamento per la fase di prima pubblicazione.
6. In caso di subentro di nuovi concessionari nel periodo di validità della graduatoria, la durata dell'assegnazione dell'orto è limitata al tempo residuo, sino alla scadenza del termine dei tre anni. Allo scadere della concessione, l'assegnatario che ha condotto l'orto per un tempo inferiore a 3 annualità potrà partecipare al bando successivo e, se già assegnatario all'occasione, potrà mantenere lo stesso orto precedentemente concesso.
7. In caso di decesso dell'assegnatario o in caso di sua impossibilità a proseguire la coltivazione dell'orto, la titolarità dell'assegnazione può passare al coniuge o al convivente *more uxorio*, purché lo stesso ne faccia richiesta entro due mesi, sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.1.a. La nuova titolarità decorrerà dal momento della concessione da parte dell'Amministrazione Comunale e durerà fino alla scadenza contrattuale prevista per il precedente assegnatario dello stesso nucleo familiare.
8. L'Amministrazione comunale e il competente Ufficio tecnico si impegnano a garantire la massima trasparenza degli avvisi di pubblicazione del bando e di assegnazione degli orti e a fornire tutte le informazioni necessarie sulla loro gestione.



COMUNE DI TURATE

Art. 4

Requisiti e modalità di assegnazione

1. L'assegnazione degli orti avverrà per mezzo di un apposito bando pubblico che fisserà i termini per la presentazione delle domande di interesse. Possono partecipare solo coloro che, in fase di apertura del bando, dichiarano e dimostrano di rispettare i seguenti requisiti:
 - a) Essere cittadini residenti nel Comune di Turate;
 - b) Non essere proprietari e/o affittuari di terreni agricoli o adibiti a coltivazione, di qualsiasi dimensione, posti nel territorio di Turate e/o negli immediati Comuni confinanti;
 - c) Non essere coltivatori di terreni anche di proprietà altrui.
2. Nel caso in cui il numero di domande presentate fosse eccedente rispetto agli orti disponibili, l'assegnazione avverrà tramite sorteggio, al fine di garantire la massima imparzialità.
3. Per ogni bando espletato, verrà formata una graduatoria che l'Amministrazione comunale approverà con apposite deliberazioni e pubblicherà all'Albo Pretorio e sugli altri canali di comunicazione comunali ritenuti più opportuni.
4. La graduatoria stilata a seguito del bando è nominativa, unica ed intrasferibile e rimarrà in essere fino all'esaurimento della stessa o fino all'approvazione di una nuova graduatoria.

L'Amministrazione comunale potrà predisporre, conseguentemente all'esaurimento degli orti assegnabili, una graduatoria di attesa, valida per la stessa durata della concessione, al fine di garantire eventuali subentri nel corso dei 3 anni o l'assegnazione di eventuali nuovi orti. In assenza di soggetti utili in graduatoria, l'Amministrazione provvederà a predisporre un nuovo bando pubblico.
5. Una volta sottoscritta la concessione, il titolare dell'orto dovrà richiedere all'Ufficio competente la chiave per aprire il lucchetto del corsello comune e per accedere al locale ad uso servizi, che dovranno essere riconsegnate al termine della concessione all'Ufficio comunale competente.

L'Amministrazione comunale potrà, per motivate ragioni, procedere alla sostituzione dei lucchetti delle parti comuni, dandone idonea comunicazione ai concessionari interessati, affinché si proceda alla consegna delle nuove chiavi.

Art. 5

Concessione: regole per il cittadino

1. I cittadini concessionari sono chiamati a conoscere e a rispettare le disposizioni contenute nel presente Regolamento. In particolare:



COMUNE DI TURATE

- i concessionari devono mantenere l'orto assegnato in stato costantemente decoroso e in attività. In caso contrario o di orto non lavorato per una stagione, salvo validi e giustificati motivi, l'Amministrazione comunale è autorizzata alla revoca della concessione;
 - i concessionari non possono trasferire ad altri soggetti, in nessun caso, l'orto assegnato, né considerarlo come oggetto di successione;
 - allo scadere dell'assegnazione, anche per rinuncia o per revoca, il concessionario dovrà rilasciare il terreno in ordine e libero da cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno;
 - la coltivazione dovrà essere esclusivamente ortiva e non a scopo commerciale;
 - è vietato porre a dimora alberi sia da fiore che da frutto, mentre è ammessa la sola piantumazione di piante rampicanti, a patto che non siano di ostacolo all'area degli altri assegnatari;
 - I confini devono essere curati e rispettati. È però vietata la posa di qualsiasi tipologia di recinzione o delimitazione fisica degli spazi assegnati. Il concessionario dovrà ~~quindi~~ tenere puliti ed in buono stato di conservazione i viottoli e le strisce aderenti e perimetrali al proprio appezzamento;
 - è vietato l'uso di fitosanitari tossico/nocivi;
 - all'interno di ciascun orto non possono essere allestite strutture per la cottura di cibi, accendere fuochi, mantenere fiamme libere per qualsiasi ragione e bruciare stoppie o rifiuti;
 - è vietato allevare e tenere animali, di qualunque tipo;
 - ogni concessionario ha il diritto di utilizzare eventuali servizi ed attrezzature collettive, ma ha anche il dovere di partecipare ai lavori necessari per la loro manutenzione e pulizia;
 - i concessionari sono tenuti alla pulizia dello spazio comune di accesso agli orti e del locale ad uso servizi, mantenendo l'ordine e il decoro;
 - il concessionario è tenuto a smaltire eventuali rifiuti vegetali e non derivanti dal proprio orto con mezzi propri. È vietato l'accumulo di rifiuti nell'area orti e nelle aree limitrofe;
 - è vietato l'accesso di automezzi e ciclomotori nell'area orti;
 - è vietato realizzare copia delle chiavi consegnate;
 - è vietato l'utilizzo degli attrezzi e strumentazioni di altri concessionari, senza il consenso del proprietario.
2. Qualora per problemi di natura temporanea l'assegnatario non possa effettuare la lavorazione è possibile che la stessa venga eseguita, per un tempo limitato (massimo sei mesi), da un sostituto. Tali circostanze devono essere tempestivamente comunicate,



COMUNE DI TURATE

menzionando il nome del sostituto, al settore competente del Comune, pena la decadenza della concessione.

Art. 6 Canone

1. Ogni concessionario dovrà versare al Comune un canone annuo simbolico per la concessione temporanea dell'area e quale concorso per le spese di gestione (es. acqua per l'irrigazione) e per la manutenzione straordinaria.
La quota viene stabilita annualmente dall'Amministrazione comunale, con apposito atto di Giunta.
2. A carico di ciascun assegnatario, è previsto il versamento anche di una cauzione, valida per l'intera durata dell'assegnazione dell'orto, che verrà trattenuta a fine concessione nel caso in cui vi siano danni o inadempienze.
Il suo valore è stabilito dall'Amministrazione comunale, con apposito atto di Giunta.
3. Per la manutenzione ordinaria la spesa sarà ad esclusivo carico del concessionario.
4. Il canone dovrà essere versato entro il termine stabilito con apposito atto di Giunta.
5. Non è dovuta la restituzione totale o parziale del canone in caso di rinuncia/cessazione anticipata, in qualunque caso.
6. In caso di subentro il canone da versare all'atto della concessione sarà pari al rateo mensile di detto canone per ogni mese restante dell'anno agrario in corso.

Art. 7 Comitato gestione orti

1. I concessionari nomineranno insieme, a maggioranza dei presenti, un "Comitato" per la gestione degli orti.
Il Comitato, composto da almeno 3 (tre) membri, avrà la responsabilità di fare rispettare a tutti i concessionari le norme di conduzione previste dal presente Regolamento e dovrà segnalare all'Amministrazione comunale e agli Uffici comunali competenti tutti i casi non diversamente risolvibili e le infrazioni.
2. Il Comitato dovrà essere rinnovato all'inizio di ogni nuova concessione. In caso di rinuncia o cessazione del singolo membro del Comitato si dovrà procedere alla sua sostituzione.



COMUNE DI TURATE

3. Il Comitato deve relazionare periodicamente (almeno una volta l'anno) all'Amministrazione comunale e ai competenti Uffici la situazione in merito alla conduzione degli orti.
4. Per ogni comunicazione o tematica connessa alla gestione degli orti ed alla disciplina del presente Regolamento, l'Amministrazione comunale farà riferimento a detto Comitato, in rappresentanza di tutti gli assegnatari.

Art. 8 Responsabilità

1. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose derivante dall'esercizio e utilizzo degli orti.
2. È vietato l'accesso agli orti a soggetti terzi non autorizzati dal Comune.
3. L'atto di concessione obbliga il titolare dello stesso all'osservanza delle norme e condizioni definite dal presente Regolamento.

Art. 9 Decadenza della concessione e penali

L'assegnazione dell'orto può essere revocata per:

- cessazione dell'uso a causa di trasferimento, rinuncia e scomparsa del concessionario;
- mancato pagamento del canone annuo alla scadenza prevista, previa diffida ad adempiere entro 30 (trenta) giorni;
- danneggiamento di parti o impianti comuni o di orti assegnati a terzi;
- stato di abbandono o negligente conduzione dell'orto assegnato, previa lettera di diffida ad ottemperare;
- reiterata inosservanza del presente regolamento, previa lettera di diffida ad ottemperare alle norme violate, anche nel caso di permanente violazione della medesima inosservanza;
- coltivazione dell'orto da parte di terzi o comunque soggetti diversi dall'assegnatario stabilito;

Art. 10 Disposizioni finali

L'Amministrazione comunale potrà adottare modifiche al presente Regolamento sulla base delle esperienze maturate, nonché in base a nuove norme e suggerimenti provenienti dagli stessi concessionari.